



# **Città di Ercolano**

Città Metropolitana di Napoli

## **SETTORE ORGANI ISTITUZIONALI**

### **Ordinanza Sindacale N°: 18/2025**

**Sindaco: CIRO BUONAJUTO**

**OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente in materia di pericolo per la pubblica e privata incolumità per l'immobile sito in Ercolano in sac. D'Antonio servo di Dio ex via Viola 65/A**



## II SINDACO

**Visto** il sopralluogo effettuato presso il complesso immobiliare in oggetto sito in via sac. D'Antonio servo di Dio ex via Viola 65/A in data 30/01/2025 dall'U.T.C. congiuntamente alla Polizia Municipale e Corpo dei Vigili del Fuoco, giusto verbale prot. 7683/2025.

*“Si rilevava il dissesto delle opere d'arte che garantiscono l'accesso al civico 65/A. Contattata l'ACER proprietaria del complesso immobiliare, al fine di attivare nell'immediatezza l'intervento atto a garantire accesso sicuro ai residenti allo scopo di evitare lo sgombero del fabbricato stesso, interveniva alle ore 13:50 il tecnico ACER geom. Iezzo, che prendeva in consegna le aree per l'immediato intervento di messa in sicurezza e ripristino delle aree porticate e degli accessi al fabbricato, da effettuarsi ad Horas.”*

### **Preso atto,**

- che per i fabbricati in oggetto risultano di proprietà di ACER Campania: [acercampania@legalmail.it](mailto:acercampania@legalmail.it) ;

**Ritenuto**, per tutto quanto innanzi rappresentato, di dover procedere senza indugio all'eliminazione del pericolo mediante opere contingibili ed indifferibili, per la pubblica e privata incolumità;

**Richiamato** l'art. 54, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., che testualmente recita *“Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione”*.

**Rilevato** che quanto sopra riportato determina le condizioni oggettivamente necessarie, in termini di contingibilità ed urgenza, per l'emissione di apposita ordinanza ai sensi dell'art. 54, comma 4, del sopra richiamato Decreto a tutela della incolumità pubblica e della sicurezza urbana.

**Richiamato** l'art. 677 del codice penale il quale stabilisce che *“il proprietario di un edificio o di una costruzione che minacci rovina ovvero chi è per lui obbligato alla conservazione o alla vigilanza dell'edificio o della costruzione, il quale omette di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154 a euro 929”*.

## ORDINA

All'Agenzia

**A.C.E.R. Campania** [acercampania@legalmail.it](mailto:acercampania@legalmail.it) in qualità di proprietario dell'immobile,

**la messa in sicurezza e ripristino “ad Horas” delle aree porticate e degli accessi al fabbricato posto al civico 65/A e delle facciate dello stesso che presentano gravi segni di distacco, al fine di garantire la sicurezza di passanti con l'obbligo di esibire, a lavori ultimati, idonea certificazione redatta da un tecnico legalmente autorizzato attestante la perfetta esecuzione delle opere e l'avvenuta eliminazione di ogni pericolo, si ribadisce, per tutti i fabbricati.**

## PREAVVERTE

- che in caso di inottemperanza della presente ordinanza, fatta salva l'informativa alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale, si procederà da parte del Comune di Ercolano all'effettuazione in danno dei proprietari del complesso immobiliare in parola, delle opere necessarie alla salvaguardia della incolumità dei cittadini;
- che ogni eventuale impugnazione alla presente ordinanza va proposta nel termine di sessanta (60) giorni dalla data di notifica della stessa al competente Tribunale Amministrativo Regionale, nei termini e nei modi previsti dall'art. 133, comma 1 del Codice del processo amministrativo, o nel termine di centoventi (120) giorni sempre dalla data di notifica della stessa al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'articolo 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
- che l'inosservanza di cui sopra è soggetta a sanzione amministrativa nei confronti dei proprietari ai sensi del comma 1 dell'art. 677 del codice penale, il quale testualmente recita *“il proprietario di un edificio o di una costruzione che minacci rovina ovvero chi è per lui obbligato alla conservazione o alla vigilanza dell'edificio o della costruzione, il quale omette di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154 a euro 929”*.

## DISPONE

La notifica della presente Ordinanza ad:

**A.C.E.R. Campania** [acercampania@legalmail.it](mailto:acercampania@legalmail.it) in qualità di proprietario dell'immobile

Copia del presente atto va inviato:

- **alla Prefettura di Napoli;**
- **al Comando VV.F. di Napoli;**
- **al Commissariato di P.S. Portici –Ercolano;**
- **alla Tenenza dei Carabinieri di Ercolano;**
- **alla Polizia Municipale di Ercolano.**

**L'Ufficio Tecnico Comunale ed il Comando di Polizia Municipale sono incaricati, ciascuno per la propria competenza, della esatta esecuzione della presente ordinanza.**

**IL SINDACO**

Avv. **Ciro Buonajuto**

